

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1525

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato MAZZOCCHI

Nuove disposizioni a sostegno del lavoro autonomo femminile

Presentata il 24 agosto 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 29 dicembre 1987, n. 546, è stato certamente colmato un grande vuoto normativo che penalizzava fortemente le lavoratrici autonome del commercio e dell’artigianato, ma anche le coltivatrici dirette, mezzadre e colone.

Con la citata legge n. 546 del 1987, recentemente confluita nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, infatti, l’indennità, puramente simbolica, prevista dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è stata sostituita con una prestazione giornaliera, erogata dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per i periodi di astensione dal lavoro a causa di gravi-

danza e puerperio, di adozione o di affidamento preadottivo e in caso di aborto spontaneo o terapeutico. Si è indubbiamente trattato di una grande conquista di civiltà a tutela della dignità della donna madre e lavoratrice senza peraltro gravare sul bilancio dello Stato. Tuttavia, il mancato coordinamento delle disposizioni in oggetto con la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, dettata dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, incrina l’efficacia di una tutela che va semmai ulteriormente rafforzata.

Con la presente proposta di legge si vuole rispondere proprio a tale necessità, evidenziata peraltro in varie occasioni dalle associazioni di categoria che richiavano giustamente l’attenzione del legi-

slatore all'esigenza di consentire anche alle lavoratrici in maternità di assumere una persona in sostituzione e a tempo determinato. In tale caso, è prevista l'estensione dell'agevolazione contributiva, in capo al datore di lavoro, di una riduzione degli oneri contributivi nella misura

del 50 per cento. Tale beneficio si estende anche a tutte le altre ipotesi in cui l'assunzione a tempo determinato abbia luogo per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Ciò al fine di facilitare la possibilità di nuove assunzioni, anche se a tempo determinato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. In caso di sostituzione delle lavoratrici autonome che, ai sensi dell'articolo 66 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, hanno diritto all'indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per il periodo successivo al parto, o all'indennità prevista in caso di adozione o di affidamento, nonché di aborto spontaneo o terapeutico, dall'articolo 67 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro. Ai fini di cui al presente comma si applica l'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

2. Per le lavoratrici assunte in sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, il datore di lavoro beneficia della riduzione contributiva prevista dal comma 9 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

3. L'agevolazione di cui al comma 2 si applica anche quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine siano indicati il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

ART. 2.

1. Nei sei mesi successivi alla fine del rapporto di lavoro sostitutivo previsto dai commi 1 e 3 dell'articolo 1, è vietata l'eventuale nuova assunzione a tempo indeterminato di una lavoratrice o di un lavoratore diverso da quello utilizzato precedentemente in sostituzione.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0016100